

COMUNE DI PONZONE

Provincia di Alessandria

CENSIMENTI CATASTALI

RITENENDO DI FARE COSA UTILE ED AI SOLI FINI INFORMATIVI, SI COMUNICA CHE SONO IN CORSO DA PARTE DELL'UFFICIO DEL TERRITORIO (EX CATASTO) LE VERIFICHE RIGUARDANTI GLI IMMOBILI NON CENSITI E DA INSERIRE AI SENSI DEL DM 02.01.1998 N. 28 (GAZZETTA UFFICIALE N. 45 DEL 24.02.1998) CHE RIPORTIAMO PER ESTRATTO:

ART. 1 CATASTO DEI FABBRICATI – OMISSIS;

ART. 2 UNITA' IMMOBILIARE:

1. L'unità è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova o secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente;
3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

ART. 3 IMMOBILI OGGETTO DI CENSIMENTO

1. costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite dall'articolo 2.
2. ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifiche e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:

- a) *FABBRICATI O LORO PORZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE O DI DEFINIZIONE;*
- b) *COSTRUZIONI INIDONEE AD UTILIZZAZIONI PRODUTTIVE DI REDDITO, CAUSA DELL'ACCENTUATO LIVELLO DI DEGRADO;*
- c) *LASTRICI SOLARI;*
- d) *AREE URBANE.*

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

- a) *MANUFATTI CON SUPERFICIE COPERTA INFERIORE A 8 M (ELEVATO a)2;*
- b) *SERRE ADIBITE ALLA COLTIVAZIONE E PROTEZIONE DELLE PIANTE SUL SUOLO NATURALE;*
- c) *VASCHE PER L'ACQUACOLTURA O DI ACCUMULO PER L'IRRIGAZIONE DEI TERRENI;*
- d) *MANUFATTI ISOLATI PRIVI DI COPERTURA;*
- e) *TETTOIA, PORCILI, POLLAI, CASOTTI, CONCIMAIE, POZZI E SIMILI, DI ALTEZZA UTILE INFERIORE AD 1.80 M, PURCHE' DI VOLUMETRIA INFERIORE A 150 M (ELEVATO a)3;*
- f) *MANUFATTI PRECARI, PRIVI DI FONDAZIONE, NON STABILMENTE INFISSI AL SUOLO.*

4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione al catasto contestualmente alle predette unità.